



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamento relativo alla contribuzione studentesca a.a. 2021/22
Emanato con Decreto Rettorale n. 855 del 15 settembre 2021
emendato con D.R. n. 1344 del 23 dicembre 2021

TITOLO I

Corsi di studio di primo livello (Lauree Triennali), Corsi di studio di secondo livello (Lauree Specialistiche/Magistrali, a Ciclo Unico e Ante D.M. 509/99)

Art. 1 - PREMESSE

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, le modalità di determinazione dell'importo dei contributi dovuti dagli studenti iscritti a corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello di studi e i criteri per l'eventuale riduzione, esonero totale o parziale.
2. L'Università degli Studi di Brescia si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche
3. L'Università di Brescia valorizza il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.
4. Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Brescia devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca.

ART. 2 – COMPOSIZIONE TASSE E CONTRIBUTI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- Imposta di bollo;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- Contributo onnicomprensivo annuale variabile in funzione di:
 - Situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
 - corso di studio di afferenza;



- numero di anni di iscrizione;
Se lo studente per l'a.a. 2021/22 è iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea vecchio ordinamento, le eventuali carriere rinunciarie di un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e di laurea vecchio ordinamento vengono conteggiate nel computo degli anni di iscrizione.
Se lo studente per l'a.a. 2021/22 è iscritto ad un corso di laurea magistrale o laurea specialistica, le eventuali carriere rinunciarie di un corso di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e di laurea vecchio ordinamento vengono conteggiate nel computo degli anni di iscrizione.
- numero di crediti formativi universitari conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto
- Eventuali contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.

Art. 3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Il pagamento delle tasse e contributi è suddiviso in 3 rate.

prima rata

La prima rata è versata al momento dell'immatricolazione o della iscrizione, ed è composta da:

- a) imposta di bollo assolta in maniera virtuale.
- b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

La scadenza della prima rata è fissata al 15 ottobre 2021. Lo Studente attivo che versa la prima rata è tenuto al versamento di tutte le rate successive, fatti salvi gli esoneri/riduzioni previsti dal presente regolamento e quanto previsto all'art. 18 del presente Regolamento e dall'art. 18 del Regolamento Studenti, anche nel caso non abbia dato esami o seguito le lezioni o sia in debito della sola laurea.

Gli studenti che intendano conseguire il titolo finale nelle sessioni di laurea straordinarie dell'anno accademico 2020/2021, non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico e sono esonerati dal versamento della prima rata. Alla conclusione delle sessioni di laurea straordinarie, in caso di mancato conseguimento del titolo, saranno obbligati all'immediato versamento degli importi dovuti.

Gli studenti che si laureano nelle sedute straordinarie dell'anno accademico 2020/2021 e hanno ottenuto una borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 devono rimborsare la borsa di studio.

Seconda e terza rata

La seconda e la terza rata sono rispettivamente pari al 50% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato sulla base della situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario; del corso di studio di afferenza; del numero di anni di iscrizione e del numero di crediti formativi universitari conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.

Le scadenze della seconda e terza rata sono fissate rispettivamente al 15 gennaio 2022 e al 31 maggio 2022.



Per gli studenti dell'area di ingegneria che si laureano nella sessione di maggio 2022 la scadenza della terza rata viene anticipata.

Rateizzazione della seconda e terza rata

E' possibile richiedere un'ulteriore rateizzazione della seconda e terza rata a condizione che lo studente sia in possesso di valida attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario pari o inferiore a € 45.000 per gravi e documentati motivi.
Non è in ogni caso rateizzabile l'importo della prima rata.

Rateizzazione per estinzione situazione debitoria pregressa

Nel caso di situazioni debitorie pregresse, è consentita la rateizzazione del debito indipendentemente dalla presentazione di un ISEE prima di poter effettuare il rinnovo dell'iscrizione, la ripresa studi o effettuare la rinuncia.

ART. 4 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNIVERSITARIO NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

Nel rispetto della legge 232 del 11.12.2016 e del DM 26 giugno 2020 n. 234 si identificano i seguenti criteri di calcolo in funzione della situazione economica del nucleo familiare attestato dall'ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario:

- 1) studenti che nell'a.a. 2021/2022 si iscrivono per la prima volta all'Università degli Studi di Brescia e studenti che risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2020 – 10 agosto 2021 o, in caso di iscrizione da un numero di anni superiore a due, almeno 25 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2020 – 10 agosto 2021 ; la contribuzione risulta pari a:**

Valore ISEE calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione
ISEE ≤ 22.000 €	Nessun contributo. Si deve solo Tassa regionale + imposta di bollo
22.000 € < ISEE ≤ 24.000 €	$(\text{ISEE}-13000)*0,07*0,2$ + tassa regionale + imposta di bollo
24.000 € < ISEE ≤ 26.000 €	$(\text{ISEE}-13000)*0,07*0,5$ + tassa regionale + imposta di bollo
26.000 € < ISEE ≤ 28.000 €	$(\text{ISEE}-13000)*0,07*0,75$ + tassa regionale + imposta di bollo



28.000 € < ISEE ≤ 30.000 €	(ISEE-13000)*0,07*0,9 + tassa regionale + imposta di bollo
30.000 € < ISEE ≤ 37.000 €	Funzione lineare (vedi allegato)
37.000 € < ISEE ≤ 50.000 €	Funzione lineare (vedi allegato)
50.000 € < ISEE ≤ 70.000 €	Funzione lineare (vedi allegato)
ISEE > 70.000 €	Tariffa massima

2) studenti che nell'a.a. 2021/2022 risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, meno di 10 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2020 – 10 agosto 2021 o, in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo, meno di 25 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2020 – 10 agosto 2021 la contribuzione risulta pari a:

Valore ISEE calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione
ISEE ≤ 22.000 €	€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo
22.000 € < ISEE ≤ 70.000 €	Maggiorazione del 5% rispetto alla contribuzione prevista per gli studenti meritevoli di cui al punto 1 del presente articolo (valore minimo € 200) + tassa regionale + bollo
ISEE > 70.000 €	Tariffa massima comprensiva della maggiorazione del 5%

3) studenti che nell'a.a. 2021/2022 risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2020 – 10 agosto 2021 la contribuzione risulta pari a:

Valore ISEE calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione
--	----------------------



ISEE \leq 22.000 €	€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo
22.000 € < ISEE \leq 70.000 €	Maggiorazione del 3% rispetto alla contribuzione prevista per gli studenti meritevoli di cui al punto 1 del presente articolo (valore minimo € 200) + tassa regionale + bollo
ISEE > 70.000 €	Tariffa massima comprensiva della maggiorazione del 3%

4) studenti che nell'a.a. 2021/2022 risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e che abbiano conseguito meno di 25 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2020 – 10 agosto 2021 la contribuzione risulta pari a:

Valore ISEE calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione
ISEE \leq 22.000 €	€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo
22.000 € < ISEE \leq 70.000 €	Maggiorazione del 4% rispetto alla contribuzione prevista per gli studenti meritevoli di cui al punto 1 del presente articolo (valore minimo € 200) + tassa regionale + bollo
ISEE > 70.000 €	Tariffa massima comprensiva della maggiorazione del 4%

ART. 5 – CONTRIBUZIONE MASSIMA CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Sono soggetti a tale contribuzione massima gli studenti che:
 - a) non sono in possesso di una attestazione ISEE valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio in favore del proprio codice fiscale pari o inferiore a € 70.000 oppure un ISEE PARIFICATO ove ricorrano le condizioni;
 - b) non rilasciano durante la procedura online di immatricolazione/iscrizione l'autorizzazione all'Università degli Studi di Brescia al recupero dell'attestazione ISEE presso la Banca Dati INPS;
 - c) non risulta acquisibile presso la Banca dati INPS una attestazione ISEE conforme, priva di omissioni/difficoltà, in corso di validità in favore del proprio codice fiscale.
2. L'importo massimo di contribuzione (seconda e terza rata) è definito per ciascun corso di studio ed è riportato nella tabella allegata.

Art. 6 - RICHIESTA RIDUZIONE CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA E ATTESTAZIONE ISEE NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE



1. Per beneficiare della riduzione/esonero del contributo onnicomprensivo (seconda e terza rata), delle agevolazioni previste dal Diritto allo studio universitario (borse di studio, alloggio, mensa), per ottenere il punteggio previsto per l'ISEE in caso di partecipazione al bando delle collaborazioni studentesche e per beneficiare dell'integrazione di Ateneo della borsa di mobilità internazionale nell'ambito del programma ErasmusPlus lo studente deve essere in possesso di **un'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)** valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario oppure un ISEE Parificato (vedi art. 8).
2. La richiesta dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio in favore del proprio codice fiscale va presentata presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio o presso l'INPS per via telematica, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) **dal 1° gennaio al 15 dicembre 2021**.
3. In fase di immatricolazione/iscrizione lo studente che intende beneficiare della riduzione della contribuzione autorizza l'Università degli Studi di Brescia al recupero dell'attestazione ISEE direttamente presso la Banca Dati INPS.
4. L'ISEE può essere sostituito dall'ISEE CORRENTE qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 159-2013.
5. La presentazione tardiva dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio dopo il 15 dicembre è ammessa non oltre il 15 giugno 2022, previa trasmissione alla Segreteria Studenti di una copia dell'attestazione ISEE, con una penalizzazione di € 250. La penale non può essere rateizzata.
6. La penalizzazione non è applicata a coloro che si immatricolano all'a.a. in data successiva al per ragioni indipendenti dalla loro volontà (ad es. scorrimenti graduatorie dei corsi ad accesso programmato).
7. Nel caso siano iscritti a UNIBS più studenti componenti dello stesso nucleo familiare indicato nella attestazione ISEE, la penale sarà applicata ad uno solo degli iscritti.
8. Gli studenti che prevedono di laurearsi entro il 30 aprile 2022 e che non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2021/2022 sono tenuti comunque ad essere in possesso dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore del proprio codice fiscale entro i termini previsti per evitare la penalizzazione qualora non riescano a laurearsi entro il termine previsto.
9. L'attestazione ISEE 2022 può essere accettata con penalizzazione esclusivamente in assenza di attestazione ISEE 2021.

Art. 7 - CONTRIBUZIONE STUDENTI A TEMPO PARZIALE NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Gli studenti iscritti a tempo parziale devono l'imposta di bollo, la tassa regionale per il diritto allo studio e i contributi, definiti secondo le modalità previste all'art. 4 "criteri per il calcolo del contributo onnicomprensivo", **nella misura del 50%** rispetto a coloro che si iscrivono a tempo pieno oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.



2. Il credito conseguiti nel periodo 11 agosto 2020 – 10 agosto 2021 per il riconoscimento dello stato di studente meritevole (vedi criteri indicati all'art. 4) cambiano secondo la tabella che segue:

Anni di iscrizione presso l'Università degli Studi di Brescia	Studenti part-time nei Corsi di laurea triennali , che prevedono il regime tempo parziale	Studenti part-time nei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico , che prevedono il regime tempo parziale	Studenti part-time nei Corsi di laurea magistrale biennali , che prevedono il regime a tempo parziale
1	0	0	0
1	0	0	0
2	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU
2	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU
3	almeno 12 CFU	almeno 12 CFU	almeno 12 CFU (1 F.C.)
3	almeno 13 CFU	almeno 13 CFU	almeno 13 CFU (1 F.C.)
4	almeno 12 CFU (1 F.C.)	almeno 12 CFU	
4	almeno 13 CFU (1 F.C.)	almeno 13 CFU	
5		almeno 12 CFU	
5		almeno 13 CFU	
6		almeno 12 CFU (1 F.C.)	
6		almeno 13 CFU (1 F.C.)	

3. Gli studenti a tempo parziale, con cittadinanza extraUE, se collocati in fascia massima, versano il 50% della contribuzione prevista al successivo articolo 8.

ART. 8 – CONTRIBUZIONE CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE - STUDENTI INTERNAZIONALI E ISEE PARIFICATO

1. Gli studenti internazionali con cittadinanza UE o studenti non-UE equiparati sono assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti con cittadinanza italiana.
2. Gli studenti internazionali con cittadinanza extraUE, **con un visto d'ingresso per motivi di studio/permesso per motivo di studio**, sono collocati in una delle fasce contributive riportate nella Tabella sottoriportata in base al Paese di Provenienza e al corso di studio di iscrizione. Il visto/permesso per motivi di studio va trasmesso alla Segreteria studenti ad ogni rinnovo presso la Questura.

Paese di Provenienza	Contribuzione massima
-----------------------------	------------------------------



Studenti provenienti da Paesi in Via di Sviluppo (definiti annualmente con Decreto Ministeriale) con visto d'ingresso o permesso di soggiorno per motivi di studio.	€ 156 (tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo).
Studenti provenienti da Paesi a medio-basso reddito (definiti dalla World Bank) https://data.worldbank.org/income-level/lower-middle-income con visto d'ingresso o permesso di soggiorno per motivi di studio	€ 1.000 (compresa la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo) per tutti i corsi di studio, con possibile riduzione della contribuzione in base alla presentazione di ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio e/o ISEE parificato
Studenti provenienti da altri Paesi	Contribuzione massima equivalente a quella prevista per i cittadini italiani, con possibile riduzione della contribuzione in base alla presentazione di ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio e/o ISEE parificato

3. Gli studenti internazionali, con redditi e patrimoni in Paesi diversi dall'Italia, possono richiedere la determinazione della loro contribuzione (rispetto agli importi massimi sopra indicati) in base alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza secondo le modalità **dell'ISEE parificato**.
4. I titolari di protezione internazionale sono esonerati dal pagamento della seconda e terza rata.—La protezione internazionale deve essere comprovata dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.

	Contribuzione massima
Studenti con protezione internazionale	€ 156 (tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo).

5. Gli studenti internazionali, con cittadinanza extraUE, sono assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti italiani e comunitari se:
 - a) il proprio nucleo familiare ha il domicilio fiscale in Italia da almeno 2 anni (art. 58 del DPR 600/73);
 - b) ai sensi della direttiva 2004/38/CE, gli studenti sono familiari di cittadini italiani o UE o se, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, di soggiornanti di lungo periodo.

ART. 9 – CONTRIBUZIONE IMMATRICOLAZIONI E MOBILITA' DISCIPLINATE DA ACCORDI SPECIFICI TRA L'ATENEO E ALTRE UNIVERSITÀ/ENTI NEI CORSI DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE

1. Le immatricolazioni e le mobilità di studenti incoming disciplinate da accordi specifici tra l'Ateneo e altre Università/Enti possono essere assoggettate ad una contribuzione diversificata



rispetto agli altri corsi di studio dell'Ateneo.

ART. 10 - CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE

1. Lo studente è **considerato indipendente** quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'autocertificazione (DSU) all'Università degli Studi di Brescia. La residenza non deve essere in immobile di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
 - b) redditi da lavoro dipendente o assimilati, non prestatore alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni e non inferiore a 6.500,00 Euro (tale importo può essere oggetto di modifica con delibera della Giunta della Regione Lombardia).
2. Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti sopra specificati, si tiene conto della situazione patrimoniale ed economica (I.S.E.E.) della famiglia di origine, salvo i casi documentati eccezionali da sottoporre al vaglio della Commissione di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
3. Per i controlli si rimanda all'art. 29 del presente Regolamento

Art. 11 - ESONERI DAI CONTRIBUTI UNIVERSITARI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e di conseguenza pagano solo la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo:
 - a) gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario minore o uguale a € 22.000 iscritti nell'a.a.2021/2022 all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2020 – 10 agosto 2021 o, in caso di iscrizione agli anni successivi, almeno 25 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2020 – 10 agosto 2021
 - b) gli studenti che si immatricolano nell'a.a 2021/2022 per la prima volta ad un corso di studio triennale o magistrale a ciclo unico che hanno conseguito il diploma di maturità con votazione massima sono esonerati dalla contribuzione per il primo anno di corso. Non possono usufruire di tale esenzione gli studenti trasferiti, i ripetenti, gli studenti già in possesso di una laurea;
 - c) gli studenti idonei e beneficiari al conseguimento della borsa di studio (ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 9, comma 2);
 - d) gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge n° 118/71 con un ISEE non superiore a € 4.000. Gli interessati dovranno produrre:
 - 1) un'autocertificazione del proprio stato di famiglia;
 - 2) copia del verbale rilasciato dall'ATS (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore (qualora la certificazione d'invalidità non fosse soggetta a revisione la stessa dovrà essere presentata solo all'atto della prima richiesta d'esonero);
 - 3) la certificazione rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.L'esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente



inabilità lavorativa al 100% (cfr. i punti 4, 5, 6 del verbale ATS) e percepisce la relativa pensione;

- e) gli studenti stranieri che provengono dai Paesi in Via di Sviluppo (definiti annualmente con Decreto MIUR) con visto per motivo di studio o permesso di soggiorno per motivi di studio, il cui nucleo familiare risieda nel medesimo Paese senza redditi né patrimoni in Italia;
- f) Gli studenti con protezione internazionale di cui all'art. 8, punto 4 ;
- g) Sono equiparati, ai fini dell'accesso e della tariffazione dei servizi di diritto allo studio, ai borsisti ordinari ed esentati dai contributi universitari gli studenti percettori di borse di studio percettori di borse di studio istituite dall'Ateneo o da enti/organizzazioni internazionali a supporto delle iniziative di internazionalizzazione per l'accesso alle lauree e lauree magistrali anche a ciclo unico, di borse di studio erogate dall'Università degli studi di Brescia nell'ambito di rapporti convenzionali o conferite dal Ministero dell'Università o altro Ministero (v. art. 34 c. 8 del Regolamento Studenti);
- h) gli studenti beneficiari di borsa di studio annuale del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo, degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi (ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 9, comma 3), dei progetti di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero degli Affari Esteri, EBM;
- i) gli studenti in stato di detenzione con sentenza definitiva presso Istituti penitenziari, con i quali sia in atto una convenzione.
- j) L'istanza di sospensione degli studi presentata in casi eccezionali in corso d'anno deve essere presentata alla Segreteria Studenti entro i termini di iscrizione all'anno accademico ed esonera lo studente dal pagamento della contribuzione. (art. 24 del Regolamento studenti)

Potranno essere previste eventuali ulteriori riduzioni di contribuzione conseguenti a disposizioni della Regione Lombardia in materia di Diritto allo Studio.

2. Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e dalla tasse regionale per il diritto allo studio e di conseguenza **pagano solo l'imposta di bollo** gli studenti aventi un riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 05/02/1992, n. 104, oppure gli studenti aventi un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento); per beneficiare di questa tipologia di esonero è necessario che gli studenti, in sede di immatricolazione o di rinnovo dell'iscrizione, presentino la certificazione rilasciata dall'ATS competente che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. Gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità riconosciuto.

Art. 12 – ALTRE RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

Riduzione per fratelli/sorelle

La riduzione fratelli-sorelle è una riduzione dell'importo dei contributi universitari per gli studenti che hanno un fratello/sorella già iscritto/a all'Università degli studi di Brescia (quello/a con matricola inferiore)

Per avere diritto alla riduzione i fratelli/sorelle (con matricola superiore) devono:

- a) essere immatricolati o iscritti all'Università degli Studi di Brescia per l'anno accademico 2021/2022 **da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;**



- b) appartenere al medesimo nucleo familiare risultante nella attestazione ISEE per la prestazioni agevolate per il diritto allo studio rilasciata per il calcolo della contribuzione universitaria;
- c) avere una attestazione ISEE di importo inferiore o uguale a 100.000,00

euro.

Ha diritto alla riduzione il fratello/sorella con il numero di matricola maggiore.

La riduzione è pari a:

- a) 45% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore a € 30.000,00;
- b) 25% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 30.000,00 e € 49.999,99;
- c) 20% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00;
- d) non è prevista alcuna riduzione per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario superiore a € 100.000,00 o per gli studenti che non presentano l'attestazione ISEE.

La domanda di riduzione fratelli/sorelle può essere accettata entro il 31 marzo 2022

Riduzione per attività formative all'estero (Erasmus ecc.)

Gli studenti impegnati in attività formative all'Estero nell'ambito dei programmi Erasmus PLUS studio e Traineeship o per Tesi all'estero, che acquisiscono all'estero più di 12 CFU per semestre hanno diritto ad una riduzione della contribuzione o a un rimborso di € 30 per ogni credito acquisito oltre il dodicesimo per semestre.

La riduzione spetta per un massimo di 18 CFU a semestre (o 36 CFU all'anno)

Gli studenti impegnati in attività formative all'Estero nell'ambito di accordi internazionali sottoscritto dall'Ateneo (non-Erasmus comprese le attività finalizzate al conseguimento di un Doppio Titolo), che prevedano oneri a carico degli studenti, sono esonerati dai contributi universitari (seconda e terza rata) proporzionalmente al periodo trascorso all'estero per la mancata fruizione della didattica erogata in sede. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi di collaborazione internazionale in vigore.

Riduzione per nascita figlio

Le studentesse possono usufruire, per la nascita di ciascun figlio nel periodo 01 agosto 2021 – 31 luglio 2022, dell'abbattimento del 50% della contribuzione studentesca dovuta per l'anno accademico (ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo).

Riduzione per convenzioni (accordi)

Sono esonerati dalla contribuzione gli studenti partecipanti a progetti per i quali sia stata stipulata una convenzione o un accordo che preveda l'esonero dalla contribuzione nella percentuale prevista dalla convenzione/accordo.

Gli studenti dipendenti o figli di dipendenti di aziende metalmeccaniche che sono risultati beneficiari delle borse di studio finanziate da EBM (al massimo 60 studenti), sulla base di apposita convenzione

approvata dal Senato Accademico, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari per ciascuno dei tre anni della borsa di studio, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il rinnovo della borsa stessa.



Riduzione per invalidità tra il 50% e 65%

Gli studenti con una percentuale di invalidità tra il 50% e il 65%, di cui all'art.8 comma 7 del DPCM 9 aprile 2001, beneficiano di una riduzione del contributo onnicomprensivo di **€ 300**.

Possono essere previste ulteriori forme di esonero sulla base di specifici accordi tra Enti.

Gli esoneri/riduzioni dai contributi sono cumulabili tra loro

Le riduzioni non possono, in ogni caso, superare la quota di contribuzione universitaria dovuta originariamente dallo studente.

Art. 13 - RIDUZIONI PER MERITO

1. Viene riconosciuta una riduzione di € 450 sul contributo onnicomprensivo annuale (seconda e terza rata), agli studenti che rispettino le condizioni sotto elencate e abbiano conseguito congiuntamente la soglia di merito sia in riferimento ai crediti formativi che al voto medio ponderato, con riguardo al corso di appartenenza e all'anno di iscrizione del precedente anno accademico.
2. Tale soglia viene determinata, per ciascun corso di studi e anno di corso, sulla base della distribuzione di frequenza dei CFU e del voto medio ponderato ed è individuata in corrispondenza del 75° percentile di entrambe le distribuzioni di frequenza **alla data del 31 ottobre**. La riduzione è applicata d'ufficio sulla terza rata ed eventualmente a ritroso anche sulla seconda. I beneficiari sono individuati tra coloro che risultano iscritti all'a.a. entro il 31 dicembre 2021.
3. Sono condizioni per poter beneficiare della riduzione:
 - 1) essere iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi, compresi i passaggi di corso.
 - 2) non aver interrotto gli studi, non avere condizioni di fuori corso intermedio o di ripetente nella propria carriera UNIBS, non essere incorsi in decadenza anche presso altri Atenei.
 - 3) non aver già acquisito una precedente laurea o una laurea magistrale con l'eccezione di coloro che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale biennale dopo aver conseguito un titolo triennale.
 - 4) essere in regola con la contribuzione, anche pregressa;

Non sono considerati i voti relativi ad esami sostenuti in carriere diverse da quelle del Corso al quale si è iscritti, tranne per i passaggi di corso effettuati nell'a.a. 2021/22. Non sono considerati i CFU e i voti degli esami soprannumerari ed extracurricolari.

Non sono considerati i voti relativi ad esami convalidati con l'eccezione di CFU e voti relativi a programmi di mobilità internazionale svolti durante il periodo di iscrizione regolare.

Non sono considerati nel computo del voto medio ponderato gli esami con giudizio di idoneità/approvazione.

4. La riduzione per soglia di merito non può, in ogni caso, superare la quota di contribuzione universitaria dovuta originariamente dallo studente.
5. I laureati degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/99 e successive modificazioni che si iscrivono a un corso di laurea magistrale sono parzialmente esonerati dal contributo onnicomprensivo annuale per un importo pari a € 200,00 nel caso in cui abbiano conseguito la laurea presso l'Università degli Studi di Brescia con una votazione pari ad almeno 100 su 110 e abbiano concluso il corso di studi che conferisce la laurea entro la durata normale, senza convalida di



attività formative da carriere o iscrizioni precedenti.

Art. 14 - RIDUZIONI PER LAUREANDI

Gli iscritti che conseguano il titolo di studio entro il 30 aprile, in qualità di laureati del nuovo anno accademico, acquisendo crediti o frequenze relative a insegnamenti collocati nel primo periodo didattico del nuovo anno accademico, devono l'intero ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio **e la metà** dei contributi universitari previsti sulla base della propria condizione economica. La riduzione non si applica agli studenti che conseguono il titolo entro il 30 aprile in presenza di una interruzione degli studi nell'anno accademico precedente anche qualora lo studente fosse in difetto della sola prova finale.

Art. 15 ISCRIZIONE A INSEGNAMENTI SINGOLI

1. Per l'iscrizione ai corsi singoli è dovuto un contributo determinato sulla base del valore ISEE del nucleo familiare e del corso di studi di afferenza degli insegnamenti cui ci si iscrive, commisurato al numero di crediti che si intendono conseguire calcolato secondo la seguente formula [Contributo dovuto (in base ISEE per gli studenti del corso di studio con il requisito dei crediti dell'iscrizione regolare)/60] *[numero crediti], oltre all'imposta di bollo.

Per l'iscrizione ai singoli insegnamenti è necessario presentare un'attestazione ISEE 2021. L'attestazione ISEE 2022 è accettata escusivamente per le iscrizioni ai singoli insegnamenti del secondo quadrimestre/semestre solo se non in possesso di un'attestazione ISEE 2021. L'attestazione ISEE deve essere presentata al momento dell'iscrizione ai singoli insegnamenti

2. La contribuzione per l'iscrizione ai singoli insegnamenti è ridotta **del 50%** per coloro che debbano acquisire crediti per ottemperare ai requisiti previsti dalla Convenzione stipulata con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.
3. A coloro che si iscrivono nell'a.a. 2021/2022 a insegnamenti singoli dell'Università degli Studi di Brescia per conseguire i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale, viene rimborsata la totalità del contributo versato per l'iscrizione agli insegnamenti singoli (ad eccezione dell'imposta di bollo) nel caso di immatricolazione l'a.a. successivo ad un corso di laurea magistrale dell'università degli Studi di Brescia. Il rimborso avviene dopo la scadenza della seconda rata agli studenti che risulteranno in regola con la contribuzione.
4. Agli studenti che si iscrivono a insegnamenti singoli dei corsi di laurea magistrale ad accesso libero dell'Università degli Studi di Brescia, viene rimborsato il contributo versato per tali insegnamenti **per un massimo di 15 CFU**, in caso di immatricolazione nel medesimo anno accademico o nell'a.a. successivo al corso di laurea magistrale con convalida degli stessi insegnamenti singoli. Il rimborso avviene dopo la scadenza della seconda rata agli studenti che risulteranno in regola con la contribuzione.
5. Per l'iscrizione a corsi singoli da parte di laureati magistrali nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali sono dovuti i seguenti contributi:
€ 150 per l'iscrizione ad un corso singolo da 10 ore;
€ 300 per l'iscrizione ad un corso singolo da 20 ore.
6. Non è dovuta alcuna contribuzione per gli iscritti a Scuole di Specializzazione o a Dottorati dell'Università degli Studi di Brescia che si iscrivono ad insegnamenti singoli.
7. Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.



8. La rinuncia al corso singolo non dà diritto al rimborso del costo sostenuto.
9. Devono solo l'imposta di bollo **di 16 Euro** per l'iscrizione a insegnamenti singoli perché esonerati dal pagamento dell'iscrizione:
 - gli studenti stranieri iscritti presso università con cui l'Ateneo ha accordi o programmi interuniversitari di mobilità;
 - i beneficiari di una borsa **del Governo italiano**;
 - gli studenti con riconoscimento di handicap (ex art. 3 c.1 e c. 3 legge 104/1992) e gli studenti con invalidità pari o superiore al 66 per cento.
10. Gli studenti, con una percentuale di invalidità compresa tra il 50% e il 65%, di cui all'art.8 comma 7 del DPCM 9 aprile 2001, beneficiano di una **riduzione del 20%** rispetto alla contribuzione dovuta.

Art. 16 - ISCRIZIONE AL FOUNDATION YEAR

1. La tassa di iscrizione per l'intero percorso Foundation Year è pari a **4.800 euro per n. 60 CFC**, da versare con le modalità e i termini indicati in apposito bando.
2. In caso di iscrizione a singoli moduli didattici la tassa è pari a **80 euro per ciascun CFC**.
3. Gli studenti che frequentano e concludono positivamente l'intero percorso del Foudation Year nell'a.a. 2021/2022, hanno diritto all'esonero dalla contribuzione universitaria per l'a.a. 2022/2023 in caso di immatricolazione ad un corso di laurea dell'Università degli Studi di Brescia.

Art. 17 – CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DEL SINGOLO STUDENTE

1. Contributo di iscrizione alle prove di ammissione

Il contributo per l'iscrizione alle prove, selettive od orientative, previste per l'ammissione ai corsi, organizzate da UNIBS, è stabilito nella misura di € 50,00.

Il contributo per l'iscrizione alle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale, in conformità alle disposizioni del M.U.R. è stabilito nella misura di € 100,00.

Per i Corsi di studio che prevedono una prova di ammissione TOLC è previsto il pagamento di un contributo di 20 € per la formazione della graduatoria/esiti. Detto contributo non è dovuto qualora lo studente chieda di essere ammesso alla graduatoria della seconda edizione avendolo già pagato nella prima edizione.

Per le lauree magistrali di Economia è previsto l'esonero dal contributo di iscrizione per gli studenti che chiedono di essere ammessi alla seconda edizione del test avendo già sostenuto la prova nella prima edizione con esito non sufficiente.

I predetti contributi non sono rimborsabili.

2. Contributo per partecipazione al bando per trasferimenti ad anni successivi al primo

Il contributo per l'iscrizione al Bando per il trasferimento ad anni successivi al primo è stabilito nella misura di € 50,00 non rimborsabile



3. Contributo per richiesta di immatricolazione ai corsi ad accesso libero dopo la chiusura dei bandi per la partecipazione alle prove di ammissione o dopo la chiusura dei bandi relativi alla prevalutazione per i corsi magistrali ad accesso libero.

Nei corsi di studio ad accesso libero, gli studenti che richiedono di essere immatricolati, dopo la chiusura dei bandi per la partecipazione alle prove di ammissione o dopo la chiusura dei bandi relativi alla prevalutazione per i corsi ad accesso libero sono tenuti al pagamento di un importo aggiuntivo di **50 euro**, non rimborsabile.

Sono esonerati dal pagamento dell'importo aggiuntivo coloro che sono già in possesso di una laurea e si immatricolano ai corsi di laurea triennali ad accesso libero di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria, al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza.

4 Contributo per studenti extraUe residenti all'estero

Contributo, non rimborsabile, di **€ 50** per usufruire di attività blended o a distanza da parte di studenti extraUe residenti all'estero, in attesa del visto per studio e di essere immatricolati, nei casi in cui non sia stato richiesto un contributo di iscrizione alle prove di ammissione.

5. Tassa di ricognizione

Gli studenti che hanno interrotto gli studi, al momento della ripresa degli stessi, oltre a quanto dovuto per l'iscrizione al corrispondente anno di corso devono una tassa di ricognizione che viene stabilita in misura pari a **€ 80,00** per ogni anno accademico di interruzione.

6. Contributo di prevalutazione

per riconoscimento di periodi di studio e assegnazione ad anni successivi al primo (**€ 100**): non si applicano costi aggiuntivi nel caso la richiesta di riconoscimento di periodi di studio e assegnazione ad anni successivi al primo pervenga dopo l'immatricolazione dello studente.

7. Duplicato pergamena di laurea: € 50

8. Contributo per la richiesta di riconoscimento titolo accademico estero (equipollenza):

€ 200,00, non rimborsabili, per la presentazione della domanda di riconoscimento ai fini della prevalutazione

€ 300:00 per il rilascio del titolo finale

9. Contributo per Trasferimento verso altri Atenei: € 100

ART. 18 - RINUNCIA AGLI STUDI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. La data di presentazione della dichiarazione di rinuncia agli studi determina la contribuzione universitaria dovuta dallo studente in relazione alle scadenze previste dalla rateazione.
2. Lo studente che presenta rinuncia agli studi entro il 31 dicembre 2021 relativamente all'a.a. 2021/2022 non è tenuto al pagamento della contribuzione per l'a.a. 2021/2022.
3. Lo studente che rinuncia a partire dal 1 gennaio 2022 è tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della presentazione della rinuncia. Qualora la rinuncia pervenga prima della scadenza della seconda rata lo studente è tenuto al pagamento dell'importo di € 250, o dell'importo della seconda rata qualora sia di importo inferiore a € 250.
4. La rinuncia va presentata secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Ateneo e viene accettata soltanto se non risultano pendenze debitorie con l'Università e/o con il Diritto allo studio.
5. Lo studente che rinuncia agli studi prima della scadenza delle rate della contribuzione universitaria avendo sostenuto esami nell'a.a. della rinuncia, non potrà chiedere il



riconoscimento di tali esami in caso di reimmatricolazione presso l'Ateneo fino al pagamento della contribuzione pregressa. (vedi art. 27 c. 5 del Regolamento Studenti)

ART. 19 – RIMBORSI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Quanto versato per la contribuzione studentesca può essere rimborsato (al netto dell'imposta di bollo) solo nei casi previsti dall'art. 18 comma 7 del Regolamento Studenti. In aggiunta può essere rimborsata la tassa regionale relativa all'a.a. 2021/22, se pagata, agli studenti aventi un riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 05/02/1992, n. 104, oppure agli studenti aventi un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento).
2. La prima rata non viene rimborsata ai laureandi a.a. 2020/21 che hanno prenotato il posto a.a. 2021/22 nei corsi ad accesso programmato, e non si immatricolano successivamente per mancato conseguimento del titolo di studio.
3. La prima rata è rimborsata d'ufficio (al netto dell'imposta di bollo) agli studenti che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico 2021/2022 e che conseguono il titolo nelle sessioni di Laurea dell'anno accademico 2020/2021.
4. La prima rata è rimborsata (al netto dell'imposta di bollo), su istanza dello studente nei casi previsti dall'art. 18 comma 6 del Regolamento Studenti.

ART. 20 - COMMISSIONE VALUTATIVA

L'Università degli Studi di Brescia istituisce una Commissione per **valutare eccezionali e singole istanze relative alla contribuzione non specificatamente contemplate nel presente Regolamento.**

TITOLO II

Terzo livello e altre attività formative

ART. 21 – DOTTORATI DI RICERCA

1. La contribuzione a carico dei dottorandi di ricerca è costituita da:
 - Imposta di bollo
 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

ART. 22 – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1. La contribuzione a carico degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, la cui carriera è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., è costituita da:
 - Imposta di bollo;
 - contributo annuo pari a € 1.300; per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20,00.
2. La contribuzione a carico degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i possessori di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia è costituita da:



- Imposta di bollo;
 - tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - contributo pari a € 1.300; per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20,00.
3. La contribuzione a carico degli iscritti alla Scuola di specializzazione per le Professioni legali è costituita da:
- Imposta di bollo;
 - tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - contributo pari a € 1.578; per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20,00.

ART. 23 – MASTER

1. La contribuzione dovuta dagli iscritti ai corsi è definita nel provvedimento istitutivo di ciascun master ed è così costituita:
 - imposta di bollo;
 - contributo, con specifica indicazione della quota a carico di coloro che si iscrivono eventualmente in qualità di uditori o di iscritti a singoli moduli formativi, se previsti;
2. L'importo del contributo può essere suddiviso in rate, ferma restando la necessità di garantire una quota minima di entrate che consentano il raggiungimento dell'equilibrio finanziario in ottica di autofinanziamento del percorso formativo.
3. Il mancato versamento di quanto dovuto all'atto dell'immatricolazione comporta la nullità dell'iscrizione.

ART. 24 – CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, PERCORSO 24 CFU

1. La contribuzione dovuta dagli iscritti è definita nel provvedimento istitutivo di ciascun corso ed è così costituita:
 - imposta di bollo;
 - contributo, con specifica indicazione della quota a carico di coloro che si iscrivono eventualmente a singoli moduli formativi, se previsti.
2. Per la frequenza del Percorso24CFU, ai sensi del D.M. 10 agosto 2017, n. 616, è previsto un contributo di iscrizione graduato sulla base della condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, individuato in base all'attestazione ISEE per il diritto allo studio e proporzionato in base al numero dei crediti da acquisire, secondo le scadenze e le previsioni del bando di accesso a ciascuna edizione del percorso. Ai fini della determinazione dei contributi si applica il seguente criterio:

Valore ISEE	contributo per iscrizione al percorso completo	contributo per iscrizione a percorso parziale
0 – 22.000	imposta di bollo, con un minimo di € 60,00	imposta di bollo, con un minimo di € 60,00
22.001 – 30.000	€ 360,00 + imposta di bollo, con un minimo di € 60,00	€ 15 per ogni credito + imposta di bollo, con un minimo di € 60,00
30.001 – 40.000	€ 420,00 + imposta di bollo, con un minimo di € 60,00	€ 17,5 per ogni credito + imposta di Bollo, con un minimo di € 60,00



Oltre 40.000 o 40.001 o senza presentazione attestazione ISEE	€ 500,00 + imposta di bollo, con un minimo di € 60,00	€ 20,80 per ogni credito + imposta di bollo, con un minimo di € 60,00
--	--	--

3. La presentazione tardiva dell'ISEE rispetto alle specifiche scadenze e modalità previste dal bando di accesso a ciascuna edizione del percorso prevede in ogni caso l'applicazione della penale di € 250,00, in applicazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del presente Regolamento.
4. E' dovuta unicamente l'imposta di bollo per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo che richiedano la contemporanea iscrizione al percorso 24 CFU.

ART. 25 – ESAMI DI STATO

I candidati che presentano domanda di ammissione all'Esame di stato devono la contribuzione nella misura prevista dai bandi di indizione delle prove.

ART. 26 - ALTRI CONTRIBUTI NEI CORSI DI III LIVELLO PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE

1. Per la partecipazione ai concorsi di ammissione delle Scuole di Specializzazione che si svolgono presso l'Università di Brescia è dovuto uno specifico contributo pari a € 50,00. Il contributo non è rimborsabile, fatto salvo il caso di mancata attivazione della Scuola.
2. Per la partecipazione ai concorsi di ammissione dei Dottorati di Ricerca presso l'Università degli Studi di Brescia è dovuto uno specifico contributo pari a € 50,00, fatto salvo il caso di mancata attivazione del Corso di Dottorato e il caso di stipula di accordi per dottorandi provenienti dall'estero che prevedono l'esenzione oltre al finanziamento della borsa.
3. Per ottenere un duplicato del Diploma originale di Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione è dovuto un contributo di € 50,00.
4. In caso di trasferimento verso altri atenei, è previsto un contributo pari a € 100,00.

ART. 27 RINUNCIA NEI CORSI DI STUDIO DI III LIVELLO

1. La data di presentazione della dichiarazione di rinuncia agli studi per i corsi di Dottorato, Scuola di Specializzazione e Percorso 24CFU determina la contribuzione universitaria dovuta dallo studente in relazione alle scadenze previste dalla rateazione. Lo studente è tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della presentazione della rinuncia. Qualora la rinuncia pervenga prima della scadenza delle rate lo studente è tenuto al pagamento dell'importo di € 250, o dell'importo della prima rata in scadenza qualora sia di importo inferiore a € 250.
2. La rinuncia va presentata secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Ateneo per ciascuno corso specifico e viene accettata soltanto se non risultano pendenze debitorie con l'Università e/o con il Diritto allo studio.
3. Lo studente che rinuncia ad un Master di I e II livello, ad un Corsi di Aggiornamento o Perfezionamento o ad ogni altro corso di formazione professionale organizzato ed erogato dall'Ateneo è tenuto al versamento di tutte le rate previste ad eccezione dei casi specificamente indicati nei singoli Bandi di ammissione.



4. Solo per il Percorso 24CFU, lo studente che rinunci agli studi prima della scadenza delle rate della contribuzione universitaria avendo comunque sostenuto parte degli esami previsti dal piano studi nell'a.a. della rinuncia, non potrà ricevere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M. n. 616/17, ma soltanto l'attestazione del completamento delle eventuali attività formative di cui ha regolarmente sostenuto l'esame di profitto alla data della rinuncia.

ART. 28 RIMBORSO NEI CORSI DI STUDIO DI III LIVELLO

1. Per i Master di I e II livello, per i Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento e per ogni altro corso di formazione di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, per il Percorso 24CFU e per i contributi di iscrizione agli Esami di abilitazione professionale, non è previsto rimborso se non nei casi espressamente indicati dai bandi che ne regolano l'ammissione e/o loro successive modifiche e integrazioni.
2. In caso di contributi suddivisi in rate, non sono comunque rimborsabili gli importi già versati prima di aver effettuato la rinuncia agli studi.

TITOLO III Norme comuni

ART. 29 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

1. L'Università degli Studi di Brescia, in riferimento alle riduzioni di contribuzione universitaria concesse per tutti i livelli di studio, può esercitare un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE reperite presso la banca dati INPS e delle autocertificazioni rese dallo studente direttamente all'Ateneo e può svolgere con ogni mezzo a sua disposizione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: accesso alle banche dati e/o interrogazioni all'Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Comuni, Camera di Commercio) tutte le indagini che ritiene opportune, anche avvalendosi del supporto della Guardia di Finanza.

2. In caso di accertamento positivo da parte dell'Università degli Studi di Brescia, ossia di riscontro di difformità od omissioni tali da comportare variazione nelle riduzioni fruite, lo studente sarà chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 68/2012, **il triplo** della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare sulla base delle risultanze dell'accertamento. Sarà inoltre soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38, comma 3 L. 122/2010 s.m.i. fatta salva la presentazione di rapporto ex art. 331 c.p.p. all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

3. In ogni caso, l'Università degli Studi di Brescia effettua controlli a campione sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 30 – SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI

1. Le tasse e i contributi previsti dal presente regolamento sono dovuti a prescindere dall'effettiva e attiva partecipazione ai corsi, salvo quanto previsto per i casi di formalizzazione di rinuncia, sospensione e interruzione degli studi.
2. Lo studente studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari a qualsiasi titolo dovuti, non può effettuare alcun atto di carriera (rinnovo iscrizioni ad anni successivi, iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, ecc.), né può ottenere certificati riferiti agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque



situazione debitoria deve essere sanata prima della chiusura o sospensione.

ART. 31 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e relativi allegati si applica la normativa di riferimento vigente.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i corsi istituiti dall'Ateneo, anche con appositi accordi con altri enti, pubblici o privati e le norme in contrasto con le presenti disposizioni cessano i propri effetti dalla sua entrata in vigore.
3. Del presente Regolamento è data pubblicità mediante il Portale dell'Ateneo e tutti gli iscritti sono tenuti alla sua osservanza.

Art. 32 – EMANAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 2021/2022 e si applica a tutte le coorti.



FUNZIONI DI CONTRIBUZIONE STUDENTI MERITEVOLI AI SENSI DELLA LEGGE 232/2016 – art. 1 commi 255-256

ISEE	Corsi triennali professioni sanitarie	Corso magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia	Corso magistrale a ciclo unico in odontoiatria
0≤ISEE≤22.000 €	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio
22.000<ISEE≤30.000 €	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4
30.000<ISEE≤37.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,019+878+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,08+340+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,0975+160+140)$
37.000<ISEE≤50.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,021+912+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,0195+1414+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,024+1500+140)$
50.000<ISEE≤70.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,024+880+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,027+1234+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,031+1390+140)$

ISEE	Corsi triennali area scientifica (medicina)	Corsi magistrali area scientifica (medicina)
0≤ISEE≤22.000 €	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio
22.000<ISEE≤30.000 €	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4
30.000<ISEE≤37.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,0795+310+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,087+350+140)$
37.000<ISEE≤50.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,0185+1367+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,024+1480+140)$
50.000<ISEE≤70.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,022+1354+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,031+1490+140)$

ISEE	Corsi triennali aree economia e giurisprudenza	Corsi magistrali aree economia e giurisprudenza	Corso magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
0≤ISEE≤22.000 €	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio
22.000<ISEE≤30.000 €	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4
30.000<ISEE≤37.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,065+400+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,085+330+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,078+320+140)$
37.000<ISEE≤50.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,014+1310+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,029+1319+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,025+1270+140)$
50.000<ISEE≤70.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,02+1200+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,03+1320+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,027+1270+140)$

ISEE	Corsi triennali area ingegneria	Corsi magistrali area ingegneria	Corso magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile/Arch.
0≤ISEE≤22.000 €	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio
22.000<ISEE≤30.000 €	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4
30.000<ISEE≤37.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,074+330+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,1+225+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,082+295+140)$
37.000<ISEE≤50.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,023+1255+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,03+1440+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,023+1365+140)$
50.000<ISEE≤70.000 €	$((\text{ISEE}-20000)*0,021+1370+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,03+1450+140)$	$((\text{ISEE}-20000)*0,025+1365+140)$